



SETTORE

ADEMPIMENTI

**SCOMPUTABILE L'ACCONTO DELL'IMPOSTA DI
BOLLO 2014 SUI DOCUMENTI INFORMATICI**

RIFERIMENTI

- Artt. 6 e 7, DM 17.6.2014
- Risoluzione Agenzia Entrate 28.4.2015, n. 43 /E

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha precisato che dall'imposta di bollo dovuta per il 2014 sui documenti informatici, da versare entro il 30.4.2015, può essere scomputato l'acconto versato a gennaio 2014 secondo le precedenti (abrogate) modalità.

Se l'acconto versato risulta maggiore dell'imposta dovuta per il 2014 la differenza può essere richiesta a rimborso.

SERVIZI COLLEGATI

Settimana
Professionale

SCHEDA OPERATIVE fisco



L'Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione 28.4.2015, n. 43/E ha fornito un'importante chiarimento, anche se sul filo di lana, in merito al **pagamento dell'imposta di bollo dovuta sui documenti informatici** relativi al **2014 in scadenza il 30.4.2015**, a seguito delle nuove modalità di assolvimento introdotte dall'art. 6, DM 17.6.2014.

L'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

Il comma 1 del citato art. 6 dispone, in particolare, che:

*“L'imposta di bollo sui **documenti informatici fiscalmente rilevanti** è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con **modalità esclusivamente telematica**”.*

Sul punto l'Agenzia precisa che per “*documenti informatici fiscalmente rilevanti*” si intendono:

- i **libri ed i registri**, ex art. 16, lett. a), Tariffa parte I, DPR n. 642/72;
- le **fatture, note e simili**, ex art. 13, n.1, Tariffa parte I, DPR n. 642/72.

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Ai sensi del comma 2 del citato art. 6 il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture, atti, documenti e registri “*emessi o utilizzati durante l'anno*” va effettuato tramite il **mod. F24**:

- in un'**unica soluzione**;
- entro “**120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**”;

utilizzando il seguente codice tributo istituito con la Risoluzione 2.12.2014, n. 106/E:

2501	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
-------------	--

Nella Risoluzione n. 43/E in esame, dopo aver richiamato quanto contenuto nella Circolare 29.2.2012, n. 5/E l'Agenzia precisa che per “*anno*” va inteso l'**anno solare** e che l'imposta di bollo in commento va calcolata **in relazione a tale periodo**.

La stessa Agenzia rammenta altresì che:

- sulle fatture elettroniche, per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo, va riportata l'**annotazione di assolvimento della stessa**, ex comma 2 del citato art. 6;
- l'imposta di bollo sui libri e registri, tenuti in modalità informatica, è dovuta **ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse**, ex comma 3 del citato art. 6

LO SCOMPUTO DELL'ACCONTO 2014

L'art. 7, comma 2, DM 17.6.2014 dispone che dall'entrata in vigore del Decreto stesso (27.6.2014) è **abrogato il DM 23.1.2004**. Considerato che **non è stata prevista una disciplina transitoria** per i contribuenti che alla suddetta data avevano già versato, utilizzando il mod. F23, l'**acconto 2014** dell'imposta di bollo dovuta sui documenti informatici secondo le modalità previste dal citato DM 23.1.2004, in un'ottica di **semplificazione degli adempimenti** l'Agenzia precisa ora che l'**acconto 2014**, versato a gennaio 2014 con il mod. F23 per i documenti informatici emessi o utilizzati nel 2014, **può essere scomputato** dall'imposta di bollo dovuta per il 2014, da versare **entro il 30.4.2015**.



Se l'acconto 2014 versato risulta **superiore** all'imposta dovuta per lo stesso anno la differenza di imposta **va richiesta a rimborso**.

Quanto sopra è “in linea” con la precisazione fornita nella Circolare 14.4.2015, n. 16/E in relazione al versamento dell'imposta di bollo in modo virtuale ex artt. 15 e 15-bis, DPR n. 642/72.

In tale occasione, infatti, l'Agenzia ha precisato che nel passaggio della modalità di versamento delle imposte dal mod. F23 al mod. F24 **non si determina “un'interruzione nella continuità dei pagamenti”**. Ciò comporta, quindi, che quanto versato con il mod. F23 è scomputabile dal versamento da effettuare ora con il mod. F24. ■